



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 186 del 20 Novembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico denominato "S. Antonio Sud". Comune di San Martino Buon Albergo (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. n.468746;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di San Martino Buon Albergo con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.244022, 244025, 244027 del 27.06.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico denominato "S. Antonio Sud";

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 2024 del 24.09.18 assunto al prot. reg. al n.386488 del 24.09.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 28.09.18 assunto al prot. reg. al n.393332 del 28.09.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.700/2018 assunto al prot. num. 420907 del 16.10.18 del Comune di Verona;
- Parere n.97621 del 16.10.18 assunto al prot. reg. al n.421045 del 16.10.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 124/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza è relativa al "Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico" denominato "S. Antonio Sud" del Comune di San Martino Buon Albergo. L'ambito interessato dal Piano Particolareggiato è delimitato a nord dalla Strada Regionale 11 "Padana Superiore" e dall'area di centro storico "ZTO A" (corte di antica origine denominata "Corte S. Antonio"), ad est dalla fossa denominata "Rosella", a sud dalla linea ferroviaria MI-VE e ad ovest dalla strada comunale che delimita l'area industriale di recente urbanizzazione (P.U.A. Due Valli s.r.l.). Lo strumento urbanistico in esame è un "Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico unitario" ricadente, così come individuato nel P. I. n. 5, in Zona C2A\_3 denominata "Sant'Antonio Sud" di espansione residenziale, commerciale, direzionale e turistico-ricettiva, lungo Via Sant'Antonio". Il progetto urbanistico è articolato in due distinte fasi, la prima, incentrata sulla predisposizione di un Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico, finalizzato a consentire la condivisione da parte dei diversi soggetti interessati del progetto urbanistico d'insieme (progetto Guida), ed una seconda che prevede la predisposizione di quattro P.U.A. di lottizzazione (A, B, C e D) di cui l'ultimo suddiviso, a sua volta, in due comparti (D1a e D1B). Nel RAP è evidenziato come la necessità di procedere con un Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico, nasce dall'impossibilità di procedere con un unico Piano Urbanistico Attuativo, difficilmente attuabile in maniera unitaria, a causa dei problemi legati all'urbanizzazione dell'intera area. Il perimetro dell'ambito individuato nel vigente P. I. è di 1.534,62 ml. La proposta in esame ha ritenuto, in linea con quanto stabilito dall'art. 73 delle NTO, di ridefinire tale perimetro portandolo a 1.509,93 ml ossia entro lo scostamento (10% in più/meno) ammesso dalle norme di P.I. L'area complessivamente interessata dal P.P in esame è pari a 82.886,06 mq. Nel RAP sono state analizzate le componenti ambientali ritenute essere dal Valutatore quelle maggiormente significative per la realtà locale considerata e, sempre a giudizio dell'estensore del RAP, potenzialmente interessate dagli effetti derivanti dalla realizzazione dello strumento in oggetto. È



stata condotta un'analisi sulla coerenza della proposta in esame con gli strumenti urbanistici sovraordinati considerando un quadro programmatico articolato sui tre diversi livelli ed è stata effettuata una verifica sulla sostenibilità ambientale alla luce dei criteri di sostenibilità definiti a livello comunitario, così come proposti dalla Nuova Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile, varata dalla Commissione Europea il 9 maggio 2006. Nel RAP è stata inoltre effettuata una stima dei possibili effetti sulle diverse componenti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, nonché, una stima degli effetti indiretti e impatti cumulativi. Le conclusioni a cui giunge il Valutatore sono che: *“Come emerso dall'analisi delle componenti ambientali, nonché dalle valutazioni sviluppate, l'intervento è compatibile con tutti gli aspetti ambientali considerati. Non vi sono modificazioni rilevanti a livello atmosferico e relativamente alla gestione delle acque, saranno rispettate le prescrizioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica, assicurando quindi la sicurezza idraulica e idrogeologica. Gli Habitat e la biodiversità non vengono interessati né modificati dal progetto. A livello paesaggistico ed architettonico non sono state previste opere di mitigazione. A livello insediativo non sono state riscontrate esigenze di mitigazione o compensazione.”*

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 20 novembre 2018 dalla quale emerge che il “Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico”, in Comune di San Martino Buon Albergo, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. È necessario tuttavia che i “PUA di comparto” attuativi del presente P. P. di coordinamento urbanistico, siano sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 152 /2006 s.m.i. andando ad approfondire azioni, impatti ed effetti soprattutto sulla matrice aria, e questo in ragione del conseguente prevedibile aumento del pendolarismo tra il comune di San Martino Buon Albergo ed il Comune di Verona (Capoluogo), valutando inoltre azioni, impatti ed effetti in termini energetici, proponendo eventuali misure mitigative e compensative. È inoltre necessario siano approfonditi, anche in termini cumulativi, tutti gli impatti ed effetti riguardanti i flussi di traffico indotti dai nuovi insediamenti sulla viabilità anche in riferimento al collegamento con il comune di Verona (capoluogo). Nei PUA dovranno trovare recepimento tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel “Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInca n. 124/2018.

#### **VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico denominato “S. Antonio Sud” nel Comune di San Martino Buon Albergo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di predisposizione dei piani attuativi (PUA):



- devono essere attuate tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
    - D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 199 del 25/10/2016 e n. 240 del 07/12/2016 della Commissione Regionale VAS.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine